



SENT. 222/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA CENTRALE DI APPELLO

composta dai signori magistrati:

MAIELLO Tammaro Presidente

LORELLI Ouirino Consigliere

MIGNEMI Giuseppina Consigliere

MICCI Maria Rita Consigliere – relatore

CORRADO Carola Primo referendario

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di appello iscritto al n. 59656 del registro di Segreteria,  
proposto da:

**Azienda O.U. Policlinico Umberto I di Roma**, cod. fisc. e partita IVA

05865511009, con sede in Roma, viale del Policlinico n. 155, costituita

con D.L. n. 341/99 convertito in L. n. 453/99, in persona del Direttore

Generale Dott. Fabrizio d'Alba - nominato con Decreto n. T00225 del

Presidente della Regione Lazio del 13 gennaio 2021, e con assunzione

delle funzioni mediante delibera n. 44 del 22 gennaio 2021 -

rappresentata e difesa dal Prof. Avvocato Giuseppe Berretta (cod.

fisc. BRR GPP 70H11 C351U; pec:

*giuseppe.berretta@pec.ordineavvocaticatania.it*), che la rappresenta e

difende in virtù di procura speciale sottoscritta su foglio separato da

|  |                                                                          |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                          |  |
|  | intendersi in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata       |  |
|  | presso lo studio dello stesso, sito in Roma, Via Barberini n. 67;        |  |
|  | <b>-appellante principale-</b>                                           |  |
|  | <b>CONTRO</b>                                                            |  |
|  | <b>ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE</b> (codice               |  |
|  | fiscale 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in |  |
|  | persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e           |  |
|  | difeso dagli avvocati:                                                   |  |
|  | Lidia Carcavallo (codice fiscale CRCLDI68C66F839U; posta                 |  |
|  | elettronica certificata. avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it);    |  |
|  | Antonella Patteri (codice fiscale PTTNNL60E49D665K; posta                |  |
|  | elettronica certificata: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it);   |  |
|  | Giuseppina Giannico (codice fiscale GNNGPP70B67D883T; posta              |  |
|  | elettronica certificata: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it); |  |
|  | Sergio Preden (codice fiscale PRDSRG72L16H501O; posta elettronica        |  |
|  | certificata avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it);                    |  |
|  | come da procura in calce al presente atto e presso gli stessi            |  |
|  | elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, 29, negli   |  |
|  | uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto (fax 06/59056512);         |  |
|  | <b>- appellante incidentale-</b>                                         |  |
|  | <b>NONCHÉ' CONTRO</b>                                                    |  |
|  | <b>- xxx</b>                                                             |  |
|  | , rappresentato e difeso                                                 |  |
|  | dall'avv. Michele Ginnasio del Foro di Roma, con studio in               |  |
|  | Roma, viale Giulio Cesare n. 95, presso il quale è domiciliato;          |  |
|  | 2                                                                        |  |

- UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI ROMA (codice fiscale n. 80209930587 e partita iva 02133771002), in persona del legale rappresentante Magnifica Rettrice pro tempore Prof.ssa Antonella Polimeni nata a Roma il 06.10.1962 (C.F. PLMNNL62R46H501K) e con sede legale in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 5 presso i cui uffici elegge domicilio, rappresentata e difesa, congiuntamente tra loro, giusta procura in calce, dagli avvocati Alfredo Fava (FVALRD61C23H501D), Sergio Salvatore Manca (MNCSGS69S05Z133P) e Mariangela Sbardella (SBRMNG73D48H501Z) tutti in servizio presso l'Area Affari Legali, Ufficio Contenzioso, della predetta amministrazione, i quali dichiarano di voler ricevere dalla cancelleria, ai sensi degli articoli 133, 134 e 176 c.p.c., gli avvisi relativi al procedimento al numero di fax 064960318 oppure agli indirizzi di p.e.c. sergio.manca@cert.uniroma1.it, alfredo.fava@cert.uniroma1.it e mariangela.sbardella@cert.uniroma1.it

**- appellati -**

**avverso e per la riforma**

la sentenza n. 623/2021, depositata il 19 luglio 2021 emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio, non notificata;

**Esaminati** tutti gli atti ed i documenti di causa;

**Uditi** nella pubblica udienza del 10 luglio 2024, letta la relazione da parte del relatore. Cons. Maria Rita Micci, l'avv. Giacchino Annalisa in sostituzione dell'avv. Giuseppe Berretta su delega, l'avv. Sergio Salvatore Manca per l'Università La Sapienza di Roma, l'avv. Michele

|  |                                                                         |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                         |  |
|  | Giannasio per xxx, l'avv. Lidia Carcavallo per l'INPS,                  |  |
|  | con l'assistenza del Segretario di udienza, dott.ssa Lucia Pellegrino.  |  |
|  | Premesso in                                                             |  |
|  | <b>FATTO</b>                                                            |  |
|  | 1. L'odierno appellato, xxx, dipendente dell'Università                 |  |
|  | "La Sapienza" di Roma e stato strutturato dal 1° settembre 1973         |  |
|  | presso l'Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I, è stato collocato   |  |
|  | a riposo dal 31 dicembre 2010, con anni 39 di servizio, divenendo,      |  |
|  | quindi, titolare di partita di pensione n. 50009684, concessa con       |  |
|  | determina n. 103201000026369, comunicata con nota 27 dicembre           |  |
|  | 2010, per un importo annuo lordo di euro 48.038,40, sulla base del      |  |
|  | modello "PA04" trasmesso all'INPDAP dall'Università "La Sapienza"       |  |
|  | il 21 settembre 2010.                                                   |  |
|  | Il xxx, in costanza del rapporto di lavoro, nella sua qualità di        |  |
|  | dipendente della Università ormai "strutturato" presso l'Azienda        |  |
|  | Ospedaliera "Policlinico Umberto I" di Roma, aveva percepito            |  |
|  | l'indennità perequativa contemplata dall'art. 31 del D.P.R. n°          |  |
|  | 761/1979, erogata per consentire, all'interno dell'Azienda              |  |
|  | Ospedaliera, l'equiparazione tra il personale sanitario e quello        |  |
|  | proveniente dall'Università.                                            |  |
|  | Con nota 30 luglio 2013, l'Azienda Ospedaliera ha trasmesso             |  |
|  | all'Università, competente a redigere il modello PA04 da inoltrare      |  |
|  | all'INPS, un nuovo prospetto relativo alla indennità di cui all'art. 31 |  |
|  | e, quindi, l'Università ha provveduto ad inviare, con successiva nota   |  |
|  | del giorno 11 settembre 2013, un nuovo modello "PA04" all'INPS,         |  |
|  |                                                                         |  |
|  | 4                                                                       |  |

|  |                                                                                          |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                          |  |
|  | <p> rappresentando che per il personale universitario strutturato presso </p>            |  |
|  | <p> le aziende ospedaliere, la retribuzione di posizione contrattuale </p>               |  |
|  | <p> perequativa è utile in pensione nella c.d. quota A, mentre la </p>                   |  |
|  | <p> retribuzione di posizione indicata quale “variabile aziendale” è utile </p>          |  |
|  | <p> al solo fine della quantificazione della quota B, con inevitabile </p>               |  |
|  | <p> riduzione del trattamento di quiescenza e contestualmente </p>                       |  |
|  | <p> informando l’interessato xxx circa le nuove indicazioni. </p>                        |  |
|  | <p> Con atto n. RMF 103201600941 trasmesso in data 4 luglio 2016, l’INPS </p>            |  |
|  | <p> ha rideterminato il trattamento di quiescenza del xxx, </p>                          |  |
|  | <p> quantificandolo in euro 41.547,56, con conseguente formazione di un </p>             |  |
|  | <p> indebito di 20.464,20 euro, da recuperarsi con trattenute pari ad euro </p>          |  |
|  | <p> 682,14 dal 1° agosto 2016 al 31 gennaio 2019. </p>                                   |  |
|  | <p> <b>2.</b> Con ricorso notificato all’Università degli studi di Roma “La </p>         |  |
|  | <p> Sapienza” e all’INPS, il xxx ha impugnato il provvedimento </p>                      |  |
|  | <p> con il quale l’INPS aveva rideterminato il trattamento di pensione. </p>             |  |
|  | <p> L’INPS nel costituirsi in primo grado ha anche formulato domanda di </p>             |  |
|  | <p> rivalsa ex art. 8 del d.P.R. 538/1986. </p>                                          |  |
|  | <p> Il giudice di primo grado ha, quindi, disposto <i>iussu iudicis</i> </p>             |  |
|  | <p> l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Azienda </p>                   |  |
|  | <p> Policlinico Umberto I di Roma e nel corso del giudizio di primo grado </p>           |  |
|  | <p> è stata concessa la sospensione cautelare della procedura di recupero </p>           |  |
|  | <p> avviata sulla base del provvedimento impugnato (ordinanza </p>                       |  |
|  | <p> 46/2017). </p>                                                                       |  |
|  | <p> <b>3.</b> Con la sentenza n. 623/2021, depositata il 19 luglio 2021, il giudice </p> |  |
|  | <p> monocratico ha ritenuto il provvedimento di liquidazione del </p>                    |  |
|  | <p> 5 </p>                                                                               |  |

|  |                                                                                        |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                        |  |
|  | trattamento di quiescenza non più modificabile, trattandosi di una                     |  |
|  | modifica che trova fondamento in un errore di diritto e, in ogni caso,                 |  |
|  | essendo trascorso più di un triennio dalla prima liquidazione del                      |  |
|  | trattamento di pensione; il giudice monocratico, quindi, ha:                           |  |
|  | <i>“1) dichiara(to) il diritto di xxx di fruire della pensione nella</i>               |  |
|  | <i>misura liquidata dall’INPDAP con la determina emessa il 27 dicembre 2010</i>        |  |
|  | <i>prot. 103201000026369;</i>                                                          |  |
|  | <i>2) dichiara (to) irripetibile l’indebito di 20.464,20 euro del quale l’INPS ha</i>  |  |
|  | <i>chiesto la restituzione al xxx successivamente alla determina emessa</i>            |  |
|  | <i>il 4 luglio 2016 prot. RMF103201600941;</i>                                         |  |
|  | <i>3) condanna(to) l’INPS a pagare al xxx i maggiori ratei pensionistici</i>           |  |
|  | <i>derivanti dalla determina emessa il 27 dicembre 2010 prot.</i>                      |  |
|  | <i>103201000026369, rispetto a quella emessa il 4 luglio 2016 prot.</i>                |  |
|  | <i>RMF103201600941, con l’aggiunta degli interessi legali (o, se maggiore</i>          |  |
|  | <i>rispetto a questi ultimi, della rivalutazione monetaria) dalla data di</i>          |  |
|  | <i>rispettiva maturazione di ciascuno di quei maggiori ratei ovvero, se</i>            |  |
|  | <i>precedentemente pagati e successivamente recuperati, dalla data di recupero</i>     |  |
|  | <i>dei medesimi, in ambo i casi fino al dì dell’effettivo soddisfo;</i>                |  |
|  | <i>4) condanna(to) l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” a</i>                |  |
|  | <i>rimborsare all’INPS i maggiori ratei pensionistici di cui al punto 3 maturati</i>   |  |
|  | <i>anteriormente al 27 dicembre 2013, con l’aggiunta degli interessi legali (o, se</i> |  |
|  | <i>maggior rispetto a questi ultimi, della rivalutazione monetaria) dalla data di</i>  |  |
|  | <i>rispettiva maturazione di ciascuno dei suddetti maggiori ratei fino al dì</i>       |  |
|  | <i>dell’effettivo soddisfo;</i>                                                        |  |
|  | <i>5) dichiara(to) obbligata l’Azienda Ospedaliera “Policlinico Umberto I” di</i>      |  |
|  |                                                                                        |  |

|  |                                                                                          |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                          |  |
|  | <i>Roma a manlevare l'Università degli studi di Roma "La Sapienza" di quanto</i>         |  |
|  | <i>quest'ultima debba rimborsare all'INPS in riferimento al punto 4, con</i>             |  |
|  | <i>l'aggiunta degli interessi legali (o, se maggiore rispetto a questi ultimi, della</i> |  |
|  | <i>rivalutazione monetaria) dalla data in cui l'Università stessa abbia</i>              |  |
|  | <i>rimborsato l'INPS;</i>                                                                |  |
|  | <i>6) condanna(to) l'INPS a pagare al xxx le spese di lite, liquidate in</i>             |  |
|  | <i>2.000 (duemila) euro, oltre al rimborso forfetario delle spese generali in</i>        |  |
|  | <i>misura del 15%, al contributo previdenziale forense ed all'IVA;</i>                   |  |
|  | <i>7) compensa(to) integralmente le spese di lite fra tutte le altre parti;</i>          |  |
|  | <b>4. Con appello</b> notificato via PEC in data <b>18 gennaio 2022</b> e                |  |
|  | depositato il giorno successivo ha proposto appello <b>l'Azienda</b>                     |  |
|  | <b>Ospedaliera Policinico Umberto I</b> (rappresentato e difeso dall'avv.                |  |
|  | Giuseppe Berretta) esponendo i seguenti motivi:                                          |  |
|  | <b>1) Violazione dell'art. 203 d.P.R. 1092/1973.</b> Motivazione                         |  |
|  | contraddittoria, erronea ed insufficiente, potendo l'amministrazione                     |  |
|  | in ogni tempo procedere alla modifica/revoca dei propri                                  |  |
|  | provvedimenti in autotutela per ragioni pregiudizievoli all'erario.                      |  |
|  | <b>2) Violazione dell'art. 8, comma 2, d.P.R. 538/1986.</b> Motivazione                  |  |
|  | contraddittoria, erronea ed insufficiente. Il datore di lavoro è                         |  |
|  | unicamente l'Università e solo nei suoi confronti, quindi, può essere                    |  |
|  | agita la pretesa creditoria. L'Università, infatti, quale datore di lavoro               |  |
|  | era l'unico soggetto in grado di compilare il modello "PA04". Con                        |  |
|  | particolare riferimento alle modalità di calcolo della indennità in                      |  |
|  | esame, la difesa dell'Azienda Ospedaliera appellante ha ricordato                        |  |
|  | come l'Università fosse perfettamente a conoscenza delle modalità di                     |  |
|  |                                                                                          |  |
|  | 7                                                                                        |  |

|  |                                                                                |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                |  |
|  | calcolo della “retribuzione di posizione variabile aziendale”, così            |  |
|  | come indicato con nota prot. n. 1006 del 13.01.2010, già prodotta              |  |
|  | dall’Azienda Ospedaliera in primo grado, con la quale quest’ultima             |  |
|  | ha rappresentato all’Università le modalità di indicazione della               |  |
|  | indennità di che trattasi nella compilazione della documentazione di           |  |
|  | sua competenza finalizzata alla quantificazione del trattamento di             |  |
|  | quiescenza e del TFS. Proprio su richiesta dell’Università, quindi, non        |  |
|  | poteva più sorgere alcun equivoco in ordine al significato della voce          |  |
|  | “posizione” quale “retribuzione di posizione variabile”, preso atto che la     |  |
|  | stessa è stata scorporata dalla voce “indennità legge 761/79”, come            |  |
|  | richiesto dalla stessa Università “La Sapienza”. Ciò, a detta                  |  |
|  | dell’appellante sarebbe confermato anche dalla nota prot. 23199 del            |  |
|  | 26.04.2010, anch’essa prodotta in primo grado, con la quale l’Ateneo           |  |
|  | ha comunicato all’INPDAP che il Policlinico “[...] con delibera n. 28 del      |  |
|  | 31.06.2006, stabiliva di non corrispondere più separatamente la retribuzione   |  |
|  | di posizione variabile ma di ricomprenderla [...] nell’importo relativo alla   |  |
|  | voce “indennità L. 761/1979” [...] Nondimeno, l’Azienda ha finora              |  |
|  | trasmesso certificazioni degli emolumenti attribuiti ai sensi dell’art. 31 DPR |  |
|  | n. 761/79, nelle quali la suddetta voce “retribuzione di posizione” veniva     |  |
|  | scorporata allo scopo di permettere a questo Ufficio di tener conto, nella     |  |
|  | predisposizione degli atti finalizzati alla liquidazione della pensione e del  |  |
|  | TFS, delle indicazioni fornite da codesto Istituto [...]”.                     |  |
|  | 3) L’Azienda Ospedaliera, infine, ha proposto un terzo motivo di               |  |
|  | appello relativo alla omessa motivazione circa la rilevanza assunta            |  |
|  | nel caso di specie dalla nota del 30 luglio 2013, senza motivare circa         |  |
|  |                                                                                |  |
|  | 8                                                                              |  |

|  |                                                                                |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                |  |
|  | la rilevanza e l'incidenza nella corretta individuazione delle                 |  |
|  | responsabilità, di tutta la documentazione presente agli atti idonea a         |  |
|  | dimostrare la piena consapevolezza del problema per l'Università.              |  |
|  | L'Azienda Ospedaliera, pertanto, ha concluso chiedendo la riforma              |  |
|  | della sentenza impugnata con vittoria di spese e compensi.                     |  |
|  | <b>5. In data 25 gennaio 2024 ha presentato memoria difensiva</b>              |  |
|  | <b>nell'appello principale</b> l'INPS chiedendone l'accoglimento con           |  |
|  | richiamo al primo motivo, applicazione e corretta interpretazione              |  |
|  | dell'art. 203 del DPR 1092/1973, senza entrare nel merito delle                |  |
|  | responsabilità delle amministrazioni coinvolte, trattandosi di un              |  |
|  | compito affidato al giudicante, alla cui decisione l'istituto                  |  |
|  | previdenziale dichiara di rimettersi. L'INPS ha ritenuto accoglibili           |  |
|  | anche il secondo ed il terzo motivo di appello proposto dall'Azienda           |  |
|  | Ospedaliera in quanto indirettamente favorevoli alla posizione                 |  |
|  | dell'istituto previdenziale che comunque desidera essere manlevato             |  |
|  | per tutte le maggiori somme erogate sino al 27 dicembre 2013 e                 |  |
|  | chiedendo la manleva anche per il periodo successivo, come meglio              |  |
|  | esposto nell'atto di appello proposto dall'INPS medesimo.                      |  |
|  | <b>6. In data 18 marzo 2022 l'INPS ha proposto appello</b> , depositandolo     |  |
|  | il successivo 1° aprile 2022 proponendo:                                       |  |
|  | <b>1) Come primo motivo di impugnazione l'INPS ha censurato la</b>             |  |
|  | <b>violazione e falsa applicazione dell'art. 203 e ss del D.P.R. 1092/1973</b> |  |
|  | <b>nonché dell'art. 21 nonies della L.241/1990</b> e la erronea motivazione    |  |
|  | sul punto. L'INPS ha sostenuto che il provvedimento di pensione                |  |
|  | poteva essere modificato per la necessità di assicurare la piena               |  |
|  |                                                                                |  |
|  | 9                                                                              |  |

|  |                                                                          |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                          |  |
|  | legittimità dello stesso dal momento che per la sua formazione era       |  |
|  | necessaria la collaborazione di più amministrazioni. In ogni caso la     |  |
|  | buona fede del pensionato sarebbe venuta meno con la ricezione della     |  |
|  | nota dell'Università datata 11 settembre 2013 che avrebbe, quindi,       |  |
|  | interrotto il triennio, e per l'istituto previdenziale era praticamente  |  |
|  | impossibile emettere un nuovo provvedimento di pensione in soli          |  |
|  | due mesi.                                                                |  |
|  | L'errore commesso dall'amministrazione, comunque, deve essere            |  |
|  | fatto rientrare nelle previsioni normative di cui all'art. 204 D.P.R.    |  |
|  | 1092/1973 stante la necessità di offrire una lettura corretta ed         |  |
|  | adeguata ai tempi, così come auspicato dalla stessa Corte                |  |
|  | costituzionale con decisione 418/2017.                                   |  |
|  | L'errore, pertanto, deve considerarsi un mero errore di fatto            |  |
|  | (computo di indennità in quota A anziché in quota B) la cui              |  |
|  | correzione sarebbe intervenuta entro il triennio (e, precisamente, con   |  |
|  | nota 11 settembre 2013) e ciò anche in armonia con le previsioni di cui  |  |
|  | all'art. 21 nonies legge 241/1990 che impone all'amministrazione la      |  |
|  | revoca in autotutela dei provvedimenti illegittimi.                      |  |
|  | <b>2) Come secondo motivo di ricorso l'INPS ha prospettato la</b>        |  |
|  | <b>violazione dell'art. 8 comma 2 del DPR 538/1986</b> per motivazione   |  |
|  | intrinseca, contraddittoria ed illogica. Il giudicante in primo grado,   |  |
|  | pur avendo riconosciuto la responsabilità delle amministrazioni          |  |
|  | attive coinvolte ha consentito la manleva per l'indebito corrisposto     |  |
|  | solo sino alla data del 27 settembre 2013, con ciò implicitamente        |  |
|  | attribuendo all'istituto previdenziale una responsabilità per il periodo |  |
|  |                                                                          |  |
|  | 10                                                                       |  |

|  |                                                                         |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                         |  |
|  | successivo, dal momento che le maggiori somme resterebbero a suo        |  |
|  | carico. La decisione appare contraddittoria sul punto. Se il            |  |
|  | provvedimento fosse stato modificabile, il termine doveva               |  |
|  | considerarsi interrotto dalla comunicazione dell'Università al          |  |
|  | pensionato datata 11 settembre 2013, se, invece, il provvedimento non   |  |
|  | poteva essere modificato in quanto affetto da un errore di diritto,     |  |
|  | deve ritenersi totalmente irrilevante l'asserita inerzia dell'istituto  |  |
|  | previdenziale che ha emesso un nuovo provvedimento di pensione          |  |
|  | nel 2016, rendendo del tutto irrilevante il decorso del tempo nella     |  |
|  | vicenda in esame.                                                       |  |
|  | Da detta ultima interpretazione ne deriva, pertanto, che l'istituto     |  |
|  | previdenziale debba essere manlevato anche per il futuro e non già      |  |
|  | unicamente sino alla data del 27 settembre 2013.                        |  |
|  | <b>3) come il terzo motivo di ricorso la riforma della sentenza con</b> |  |
|  | <b>riferimento alle spese</b> che non possono essere poste a carico     |  |
|  | dell'INPS in quanto esente da responsabilità ma a carico delle          |  |
|  | amministrazioni attive, direttamente coinvolte.                         |  |
|  | <b>7. In data 24 gennaio 2024 si è costituito anche il xxx,</b>         |  |
|  | depositando due distinte memorie per entrambi gli appelli e             |  |
|  | chiedendo la conferma della decisione impugnata con vittoria di         |  |
|  | spese, in quanto gli appelli proposti si palesano inammissibili e/o     |  |
|  | improcedibili o, comunque, da rigettare. Non condivisibile, infatti,    |  |
|  | appare l'interpretazione offerta dall'Azienda Ospedaliera               |  |
|  | relativamente alla previsione di cui all'art. 203 del D.P.R. 1092/1973  |  |
|  | riferito al potere di revoca in autotutela dei provvedimenti dalla      |  |
|  |                                                                         |  |
|  | 11                                                                      |  |

|  |                                                                           |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                           |  |
|  | pubblica amministrazione stante la necessità di certezza dei rapporti     |  |
|  | giuridici che deve essere assicurata ai cittadini. Nel caso in esame la   |  |
|  | revoca sarebbe dovuta avvenire dopo oltre sei anni.                       |  |
|  | <b>8. L'Azienda Ospedaliera ha presentato memoria il 24 gennaio 2024</b>  |  |
|  | insistendo per l'accoglimento dell'appello principale e per il rigetto    |  |
|  | dell'appello dell'INPS relativamente alla parte in cui intende            |  |
|  | addebitare la responsabilità della erronea quantificazione del            |  |
|  | trattamento di quiescenza all'Azienda Ospedaliera.                        |  |
|  | Ha insistito, quindi, per la necessità di interpretare l'art. 203 del DPR |  |
|  | 1092/1973 nel senso di riconoscere all'amministrazione un generale        |  |
|  | potere di revoca in autotutela dei provvedimenti emanati. Ha, altresì,    |  |
|  | insistito per la corretta interpretazione dell'art. 8 D.P.R. 538/1986 ove |  |
|  | si impone l'onere di rifondere le somme indebitamente corrisposte         |  |
|  | all'amministrazione che sia realmente responsabile di un errore di        |  |
|  | comunicazione/informazione. Detta amministrazione non può                 |  |
|  | riconoscersi nell'Azienda Ospedaliera, avendo la stessa già da tempo      |  |
|  | chiarito le modalità di erogazione e calcolo della indennità in parola,   |  |
|  | come ampiamente provato dalla documentazione in atti.                     |  |
|  | L'Università, infatti, era da tempo erudita sulle modalità di             |  |
|  | computazione della indennità ai fini pensionistici e ciò ben prima        |  |
|  | della nota del 30 luglio 2013, relativamente alla rilevanza della quale,  |  |
|  | l'Azienda Ospedaliera censura la omessa motivazione della sentenza        |  |
|  | di primo grado sul punto.                                                 |  |
|  | L'Azienda Ospedaliera ha, quindi, insistito, per l'accoglimento della     |  |
|  | impugnazione proposta ed il rigetto dell'appello incidentale nella        |  |
|  |                                                                           |  |

|  |                                                                            |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                            |  |
|  | parte in cui vorrebbe vedere addebitata la responsabilità dell'errore      |  |
|  | all'Azienda Ospedaliera medesima.                                          |  |
|  | <b>9. L'Università si è costituita con nota del 5 agosto 2022 ed ha</b>    |  |
|  | <b>depositato memoria difensiva in data 24 gennaio 2024.</b> L'Università, |  |
|  | nell'affermare di condividere l'interpretazione offerta dalla Azienda      |  |
|  | Ospedaliera relativamente alla corretta applicazione dell'art. 203 del     |  |
|  | DPR 1092/1973, ha ribadito la propria estraneità rispetto alla             |  |
|  | erogazione della indennità di che trattasi dal momento che la stessa       |  |
|  | era erogata dall'Azienda Ospedaliera e gravava sul bilancio                |  |
|  | dell'Azienda medesima.                                                     |  |
|  | La redazione del modello PA04 è stata possibile unicamente a seguito       |  |
|  | della comunicazione dei dati forniti dall'Azienda Ospedaliera che,         |  |
|  | una volta aggiornati, hanno portato l'Università alla redazione di un      |  |
|  | nuovo modello PA04 da inoltrare tempestivamente all'INPS (11               |  |
|  | settembre 2013).                                                           |  |
|  | Nella sua memoria di costituzione l'Università ha concluso nel senso       |  |
|  | di richiedere il rigetto dell'appello proposto dall'Azienda Ospedaliera    |  |
|  | con riferimento al motivo relativo alla richiesta di esclusione            |  |
|  | dell'obbligo di manleva della Azienda Ospedaliera nei confronti            |  |
|  | dell'Università. Con decreto n. 2/2024 la trattazione del presente         |  |
|  | giudizio è stata rinviata ad altra data stante l'incompatibilità di uno    |  |
|  | dei componenti del collegio in quanto relatore per la misura cautelare     |  |
|  | concessa in primo grado.                                                   |  |
|  | <b>10. All'udienza del 10 luglio 2024, l'avv. Giacchino Annalisa ha</b>    |  |
|  | <b>chiesto l'accoglimento dell'appello principale e la riforma della</b>   |  |
|  |                                                                            |  |

sentenza impugnata, nonché il rigetto delle richieste formulate dall'INPS. L'avv. Carcavallo per l'INPS ha evidenziato che l'appello incidentale dell'INPS è autonomo e in esso chiede la riforma della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la pensione spettante al sig. xxx fosse intangibile.

Ha richiamato, inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 418/2017 in cui la Consulta, al fine di uniformare la disciplina pensionistica in materia di indebito, sottolinea l'anacronisticità di un differente trattamento in materia di indebito tra i pensionati che vedono liquidata la pensione dalla gestione privati e i pensionati che vedono liquidata la pensione dalla gestione pubblica.

In riferimento, dunque, all'applicazione degli artt. 203 e ss, la Consulta aveva proprio sollecitato un intervento del legislatore che però non è intervenuto.

La difesa dell'INPS ha sostenuto che è doverosa, nel caso di specie, una lettura costituzionalmente orientata di queste norme, in quanto non può ipotizzarsi alcun affidamento in buona fede da parte del pensionato sulla definitività del trattamento pensionistico, poiché era stato avvisato dall'Università entro tre anni dalla prima liquidazione, del fatto che ci fosse una riliquidazione in corso, a seguito dell'errore commesso non dall'Ente Previdenziale, ma dalle Amministrazioni datrici di lavoro.

In conclusione, l'avv. Carcavallo si è riportata all'atto di appello incidentale ed ha insistito per l'accoglimento anche sul punto della condanna alle spese, in quanto risulta che l'INPS non ha commesso

alcun errore nella liquidazione della pensione, essendosi attenuto agli atti pervenuti da parte dei datori di lavoro.

L'avv. Manca ha richiamato l'attenzione del collegio sulla peculiarità del rapporto di lavoro con il sig. xxx. L'Università "La Sapienza" è stata il datore di lavoro del sig. xxx, ma quest'ultimo prestava la sua attività per l'Azienda Ospedaliera, che aveva la gestione completa di tale rapporto di lavoro. Pertanto, l'errore nella liquidazione del trattamento pensionistico non sarebbe da addebitare all'Università.

L'avv. Giannasio si è riportato all'atto di costituzione ed ha chiesto il rigetto del gravame sia principale che incidentale, rilevando, in aggiunta, che l'INPS ha impiegato ben tre anni, dal 2013 al 2016, per emettere il decreto di riliquidazione e già altri tre anni erano trascorsi in precedenza.

L'avv. Carcavallo, come appellato, si riporta alla nota in atti e insiste per l'accoglimento delle domande in essa contenute.

L'avv. Manca, come appellato, si riporta alla memoria.

L'avv. Giannasio, come appellato, si riporta alla memoria.

L'avv. Giacchino Annalisa, come appellato, si riporta alla memoria e chiede il rigetto delle richieste dell'appellante INPS nella parte in cui ipotizza la responsabilità del Policlinico.

La causa viene posta in decisione.

Considerato in

## **DIRITTO**

1. Avverso la sentenza n. 623/2021 oggetto del presente giudizio di

appello, sono stati proposti due autonomi atti di impugnazione.

L'Azienda ospedaliera Policlinico Umberto I ha impugnato la decisione citando in giudizio l'Università "La Sapienza" di Roma, il xxx e l'INPS, quest'ultimo, con il suo appello, ha citato in giudizio l'Azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, il xxx e l'Università "La Sapienza" di Roma.

I due appelli, in quanto proposti avverso la medesima sentenza, devono essere riuniti a norma dell'art. 184 c.g.c.

2. È possibile scrutinare il motivo di appello relativo alla denunciata violazione degli articoli 203 e ss del D.P.R. 1092/1973 proposto da entrambi gli appellanti come primo motivo di appello.

Entrambi gli appellanti hanno ritenuto che la sentenza impugnata fosse errata nella parte in cui ha ritenuto non più modificabile il provvedimento di pensione concesso al xxx e ciò in ossequio ad un generale principio di autotutela che può essere esercitato dalla pubblica amministrazione in ogni tempo al fine di assicurare il rispetto della legalità dei provvedimenti emanati ed, inoltre, per la necessità di adeguare ed attualizzare la portata precettiva delle norme in esame, anche in ottemperanza ai principi fissati dalla Corte costituzionale con la sentenza 418/2017. Una lettura della normativa di che trattasi può essere di agevole aiuto ai fini del decidere. Il titolo IV, della Parte II del d.P.R. 1092/1973 disciplina la "Revoca e modifica del provvedimento" pensionistico, stabilendo, all'art. 203 che *"Il provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza può essere revocato o modificato dall'ufficio che lo ha emesso, secondo le norme*

*contenute negli articoli seguenti".*

L'art. 204, sui motivi di revoca e/o modifica, dispone che *"La revoca o la modifica di cui all'articolo precedente può aver luogo quando:*

*a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti;*

*b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennità o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare della pensione, assegno o indennità;*

*c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento;*

*d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi".*

La giurisprudenza della Consulta si è pronunciata con sentenza 9-16.7.2014, n. 208, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, sollevata con riferimento agli artt. 3, 36, primo co., 38, secondo co. e 97 della Costituzione, per le differenze di disciplina con il personale appartenente al settore privato.

L'art. 205, su iniziativa e termini, dispone che:

*"1. La revoca e la modifica sono effettuate d'ufficio o a domanda dell'interessato.*

*2. Nei casi previsti nelle lett. a) e b) dell'art. 204 il provvedimento è revocato o modificato d'ufficio non oltre il termine di tre anni dalla data di registrazione del provvedimento stesso; nei casi di cui alle lett. c) e d) di detto articolo il termine è di sessanta giorni dal rinvenimento dei documenti nuovi*

dalla notizia della riconosciuta o dichiarata falsità dei documenti.

3. La domanda dell'interessato deve essere presentata, a pena di decadenza, entro i termini stabiliti dal comma precedente; nei casi previsti nelle lettere a) e b) dell'art. 204 il termine decorre dalla data in cui il provvedimento è stato comunicato all'interessato”.

Anche su questa disposizione, la Corte costituzionale, con sentenza 4 aprile - 23 giugno 2017, n. 148, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sugli artt. 204 e 205, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

La normativa analizzata, anche a seguito degli interventi della Consulta, non consente di poter ritenere modificabile un provvedimento di pensione quando lo stesso sia affetto da errore di diritto.

A tal fine appare utile riportare quando chiaramente affermato dalla Consulta in sede di esame della questione, sollevata proprio da questa Terza Sezione nel 2012, relativa alla possibilità di equiparare l'errore di fatto e di calcolo (espressamente previsti dalla norma) con l'errore di diritto, invece escluso.

La Corte costituzionale ha ritenuto le tipologie di errore non comparabili: infatti “mentre l'errore di fatto consiste nella falsa percezione, per equivoco o svista, di quanto emerge incontrovertibilmente dagli atti e quello di calcolo deriva dall'erronea applicazione delle regole matematiche sulla base di dati numerici certi, l'errore di diritto è concetto in ordine alla cui individuazione assumono un peso rilevante argomentazioni induttive ed indagini ermeneutiche. L'oggettività e l'immediatezza che caratterizzano la

*rilevazione degli errori di fatto e di calcolo differiscono in modo sostanziale dai connotati del giudizio che accompagna la valutazione della violazione, falsa applicazione o erronea interpretazione di una norma".*

I presupposti dei denunciati errori, quindi, non sono stati ritenuti dalla Consulta come sovrapponibili per esplicita scelta del legislatore» (sentenze n. 340 del 2004 e, nello stesso senso, n. 108 del 2006).

*Errore di fatto ed errore di calcolo hanno in comune la semplice e concreta rilevabilità, "tale da escludere o da rendere particolarmente difficile l'insorgere di affidamenti da parte dei destinatari del provvedimento che ne sia affetto.*

*Al contrario, la percezione dell'errore di diritto non gode della medesima immediatezza.*

*In tal modo la revoca o la rettifica eventualmente adottate entrano più facilmente in contrasto con il convincimento indotto nel pensionato dalla già intervenuta applicazione, in senso diverso e per lui più favorevole, della norma oggetto di reinterpretazione. (...)*

*L'esclusione della rilevanza dell'errore di diritto dai casi consentiti di modifica o revoca del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza non è irragionevole o arbitraria, essendo volta - come detto - a soddisfare esigenze di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento le quali, già cedevoli nella fase interinale precedente alla liquidazione definitiva, prevalgono successivamente, per effetto di un diverso bilanciamento con l'interesse antagonista del ripristino della legittimità dell'azione amministrativa.*

*Ciò nell'esercizio del potere di scelta del legislatore nel regolare la dialettica di interessi parimenti meritevoli di protezione (sentenze n. 257 del 2010 e n. 34 del 1999; ordinanza n. 105 del 2010)".*

La corretta collocazione di una determinata voce della retribuzione in quota A o quota B al momento del calcolo del trattamento di quiescenza (con sistema retributivo) costituisce innegabilmente una valutazione giuridica in conformità della normativa di settore; una eventuale non corretta valutazione della quota da prendere in considerazione con riferimento ad una determinata voce retributiva, costituisce errore di diritto (non agevolmente intuibile dall'interessato) che non incarna, per scelta del legislatore, un valido presupposto idoneo a giustificare la revoca o la modifica del provvedimento.

In assenza di un espresso intervento del legislatore, questo Collegio di appello ritiene di dover condividere l'interpretazione data dalla Consulta alla normativa in esame ritenute immune da vizi in quanto rispondente ad adeguati e proporzionati principi di tutela dell'affidamento del pensionato che, contrariamente alle ipotesi di errore di calcolo o di fatto, non ha idonei e validi strumenti per percepire la illegittimità del provvedimento di pensione (definitivo) che lo riguarda.

3. Nel caso in esame, pertanto, deve ritenersi pienamente condivisibile la scelta del giudice di primo grado di ritenere il provvedimento di pensione affetto da errore di diritto e come tale non suscettibile di revoca o modifica nemmeno del periodo del triennio ai sensi degli

articoli 203 e ss del d.P.R. 1092/1973.

La sentenza, pertanto, deve essere confermata sul punto.

4. Occorre a questo punto scrutinare il motivo di appello relativo alla denunciata violazione dell'art. 8, comma 2, del d.P.R. 538/1986 proposto da entrambi gli appellanti come secondo motivo di appello ma declinato sulla base delle loro rispettive posizioni processuali.

Con riferimento all'appello proposto dalla Azienda Ospedaliera la stessa ha chiesto che la sentenza fosse riformata nella parte in cui riconosce nei suoi confronti l'obbligo di manleva a favore dell'Università La Sapienza di Roma.

Con riferimento all'appello proposto dall'INPS, invece, l'Istituto previdenziale ha chiesto che la sentenza, nella ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di appello, fosse riformata nella parte in cui con la stessa era riconosciuto il diritto dell'INPS al rimborso, da parte dell'Università La Sapienza di Roma, dei maggiori ratei pagati unicamente sino al 27 settembre 2013 non potendo essere riconosciuta alcuna responsabilità all'Istituto previdenziale oltre tale data.

La scelta del giudice di primo grado sarebbe, a detta dell'Istituto previdenziale non solo erronea nel merito ma anche contraddittoria nella sua integrità dal momento che, avendo il giudicante in primo grado, ritenuto che il provvedimento di pensione fosse affetto da un errore di diritto che, come tale, lo rendeva intoccabile in ogni tempo, non poteva essere riconosciuta all'INPS alcune responsabilità per l'avvenuto ritardo (di oltre un triennio) nella emanazione del nuovo provvedimento di pensione.

Come noto, l'art. 8, comma 2, del d.P.R. 538/1986 dispone che:

*“Qualora, per errore contenuto nella comunicazione dell'ente di appartenenza del dipendente, venga indebitamente liquidato un trattamento pensionistico definitivo o provvisorio, diretto, indiretto o di reversibilità, ovvero un trattamento in misura superiore a quella dovuta e l'errore non sia da attribuire a fatto doloso dell'interessato, l'ente responsabile della comunicazione è tenuto a rifondere le somme indebitamente corrisposte, salvo rivalsa verso l'interessato medesimo”.*

5. Orbene, nel caso in esame, posto che si è trattato di un errore di diritto che, in quanto tale ha reso il provvedimento di pensione definitivamente emesso, non più modificabile e/o revocabile, occorre, quindi, procedere con una affermazione ed una valutazione.

La qualificazione di errore di diritto per l'errore riscontrato nel provvedimento di pensione di che trattasi, infatti, consente, a questo punto:

- da un lato di affermare come sia del tutto influente la denunciata inerzia asseritamente dimostrata dall'Istituto previdenziale nella emanazione del secondo provvedimento di pensione dal momento che lo stesso non poteva essere revocato e/o modificato in alcun modo, con esclusione di ogni tipo di responsabilità in capo allo stesso e conseguente riconoscimento del diritto alla restituzione dei maggiori ratei corrisposti da parte dell'amministrazione responsabile dell'erronea comunicazione, senza alcuna limitazione temporale, così come indicata dal giudice di primo grado (27 settembre 2013) e

- dall'altro, impone di valutare la portata delle condotte delle amministrazioni coinvolte al fine di verificare su chi debba effettivamente ricadere l'onere economico di detto errore.

L'Azienda Ospedaliera appellante ha ritenuto di non dover essere coinvolta (ed in tal senso chiede la riforma della sentenza) nell'obbligo di restituzione dei maggiori oneri dovuti, stante la chiarezza delle comunicazioni dalla stessa nel tempo effettuate, mentre l'amministrazione universitaria ritiene di non poter essere coinvolta stante l'assenza di un rapporto direttamente intercorrente tra il xxx e la medesima, dal momento che il xxx era pagato direttamente dalla Azienda Ospedaliera, sul cui bilancio gravava l'onere economico di che trattasi.

6. Ai fini del decidere è opportuno analizzare il cronologico susseguirsi della corrispondenza in atti.

Come noto al personale universitario "strutturato" presso le Aziende ospedaliere è corrisposta una indennità equiparativa ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 761/1979 che consente di livellare la retribuzione dei dipendenti universitari (statali) a quelli sanitari.

Con nota 20 gennaio 2006, Prot. 002239, il Direttore Generale dell'Azienda Policlinico Umberto I ha comunicato a tutto il personale universitario Dirigente, medico e non medico e, per conoscenza, tra gli altri, al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" che a decorrere dal mese di gennaio 2006 l'indennità equiparativa di cui all'art. 31 del d.P.R. 761/1979 :

*"tenuto conto di quanto rappresentato dal Rettore con nota n.*

0000495 del 10 gennaio 2006” sarebbe stata calcolata “secondo i criteri delineati dal Consiglio di Stato con pareri n. 965/89 e n. 233/95 (...).

Sulla materia, infatti, il Consiglio di Stato ha stabilito che l’equiparazione del complessivo trattamento economico universitario con quello del personale del S.S.N. debba effettuarsi ricomprendendo (...) tutte le voci fisse continuative riconosciute dai rispettivi ordinamenti.

Nel caso di dirigenza medica e non medica, le indennità di esclusività e la retribuzione di posizione variabile aziendale non possono essere corrisposte separatamente, come fino ad oggi avvenuto, ma sommate alla retribuzione del dirigente del S.S.N. per la determinazione, previo confronto con la complessiva retribuzione universitaria, dell’ammontare dell’indennità ex art. 31 del D.P.R. 761/79.

Ne consegue pertanto che, dal mese di gennaio 2006, le predette voci non compariranno più nel cedolino dello stipendio, ma confluiranno nell’importo complessivo della voce <indennità legge 761/1979>, (...)”.

7. Con nota 15 giugno 2007 Prot. 7621, l’INPS ha riferito all’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma (Ispettorato Pensioni e Amministrazione Centrale) – a seguito di chiarimenti espressamente richiesti dalla Università medesima - in merito alla valutazione ai fini di quiescenza e previdenza degli importi relativi alla retribuzione di posizione ed alla indennità di esclusiva corrisposti al personale universitario “strutturato” presso l’Azienda ospedaliera.

L’Istituto previdenziale ha, dapprima, ricordato come la Corte costituzionale avesse dichiarato incostituzionalità della norma nella parte in cui non prevedeva che la predetta indennità fosse utile ai fini

previdenziali ed assistenziali e, quindi, ha rievocato quanto rappresentato dal Consiglio di Stato (Parere 233/1995) che, ai fini della determinazione della indennità di che trattasi ha ritenuto di dover considerare tutte le retribuzioni aventi carattere di obbligatorietà e continuità. Da qui la decisione dell'Azienda ospedaliera di corrispondere tale indennità sotto un'unica voce.

8. Nella nota in parola l'INPS ha, quindi, espressamente chiarito che le modalità di corresponsione delle indennità di che trattasi non rilevano ai fini del calcolo del trattamento di quiescenza del personale universitario che rimane sempre condizionato dalle previsioni normative di cui all'art. 29 del D.P.R. 1092/1973, precisando che la retribuzione di posizione c.d. "aziendale", attribuita al personale universitario di categoria D *"può concorrere alla determinazione esclusivamente alla definizione della quota di pensione di cui all'art. 13, comma 1, lett. b) del cennato D.L.vo. 503/92. Viceversa per l'indennità di esclusiva attribuita al personale universitario di categoria D ed EP che opera in regime d'impiego assistenziale di carattere esclusivo, vale a dire medici, farmacisti, biologi, veterinari, chimici, fisici e psicologi, si è del parere che tali importi possono essere considerati, ai fini di quiescenza, a norma dell'art. 13, comma 1, lett. a) del più volte citato D.L.vo 503/92"*.

9. Con nota del 13 gennaio 2010, Prot. 0001006, l'azienda Policlinico Umberto I ha espressamente informato il Direttore Amministrativo dell'Università "La Sapienza" (e p.c. alle O.O.S.S. Universitarie) che *"gli uffici aziendali provvederanno a formulare le certificazioni di propria competenza in conformità al disposto della citata delibera 28/2006,*

*esponendo sola la voce relativa alla <indennità DPR 761/79>, come indicata nel cedolino stipendiale, onnicomprensiva delle componenti che concorrono alla determinazione della stessa, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Consiglio di Stato".*

**10.** Con successiva nota del 29 aprile 2010, Prot. 0018445, l'Università "La Sapienza" ha chiaramente espresso la propria preoccupazione relativamente alla precedente nota del 13 gennaio 2010 a firma dell'Azienda ospedaliera circa la possibile difficoltà di lettura delle certificazioni rilasciate dall'Azienda medesima ai fini pensionistici ove le indennità, unitariamente corrisposte a fini retributivi ma separatamente considerabili ai fini previdenziali, venivano indicate sotto un'unica voce.

**11.** Con nota 21 giugno 2010, Prot. 6272/2010, indirizzata all'Università "La Sapienza" di Roma - Ufficio Pensioni e, per conoscenza, all'Azienda ospedaliera, l'INPS ha ribadito l'opportunità di indicare come voce unitaria le indennità di che trattasi senza che ciò possa *"modificare lo status giuridico degli interessati che pertanto rimangono destinatari delle specifiche disposizioni che regolano il trattamento di quiescenza dei dipendenti statali non rivestenti qualifica dirigenziale. Conseguentemente, si confermano i pareri che sull'argomento questo istituto ha espresso nel tempo, da ultimo con nota n. 7621 del 15.6.2007"*.

**12.** Con la certificazione del 17 settembre 2010 l'Azienda ospedaliera ha comunicato all'Università i dati relativi al xxx indicando la retribuzione ospedaliera mensile lorda, la retribuzione

universitaria mensile lorda nonché l'indennità 761/79 mensile lorda e specificando in calce che *"Al medesimo dipendente compete la retribuzione di posizione nella seguente misura mensile lorda per dodici mensilità"* indicandone i relativi importi.

Il successivo prospetto datato 30 luglio 2013 costituisce una identica copia del precedente ad eccezione dell'avvenuto inserimento dell'aggettivo *"variabile"* dopo la definizione di *"retribuzione di posizione"* specificata in calce, mantenendo inalterati tutti gli importi.

Alla luce della lettura globale della documentazione presente agli atti appare inverosimile poter giustificare l'asserito equivoco in cui dichiara di essere incorsa l'Università relativamente alla qualificazione della retribuzione di posizione ex art 31 D.P.R. 761/79, e a quella *"variabile"* riconosciuta al personale universitario strutturato.

La redazione del documento appare chiara sin dalla versione del 2010. L'aver inserito la qualifica di *"variabile"* appare a questo punto un eccesso di zelo da parte dell'Azienda ospedaliera.

La scelta di meglio qualificare come *"variabile"* la retribuzione di posizione già indicata in pari importo in calce alla prima certificazione rilasciata dall'Azienda Ospedaliera nel 2010 è maggiormente comprensibile alla luce delle indicazioni offerte dall'Azienda ospedaliera medesima con nota 12 settembre 2013, Prot. 0031541 ove si legge che al fine di eliminare ogni tipo di dubbio circa la qualificazione della retribuzione di posizione, l'Azienda ospedaliera ha deciso di qualificarla espressamente come variabile.

Ciò non consente di poter ravvisare nella suddetta precisazione una esimente per la condotta dell'Università dal momento che la questione era già nota e dibattuta da tempo tra le amministrazioni coinvolte.

La struttura del documento è totalmente identica nelle due versioni 2010 e 2013; per ogni anno di servizio è inserita una prima colonna con la indicazione della retribuzione lorda ospedaliera ed una seconda con la retribuzione universitaria lorda. Nella terza colonna è indicata la differenza tra le due retribuzioni che costituisce l'indennità ex art. 31 D.P.R. 761/79 con finalità perequative.

In calce al documento sono indicati gli importi della retribuzione di posizione (solo meglio qualificati come "variabili" nella successiva comunicazione del 2013) che, tra l'altro, non potevano essere confusi con l'indennità perequativa in virtù del loro stesso ammontare (l'importo indicato non costituisce la differenza tra retribuzione universitaria e retribuzione sanitaria), per la diversa decorrenza (dal 1996 anziché dal 1993 come l'altra indennità) e per il fatto di essere espressamente corrisposti solo per dodici mensilità.

13. La problematica era nota da anni a tutte le amministrazioni coinvolte: era chiaro, infatti, che la indicazione nel cedolino di un'unica voce indennitaria non avrebbe comportato un identico trattamento delle erogazioni coinvolte in sede di calcolo del trattamento di quiescenza.

La scelta di unire sotto un'unica voce tutte le indennità corrisposte era giustificata unicamente dalla volontà di assicurare una

effettiva equiparazione tra il trattamento retributivo del comparto sanitario rispetto a quello universitario, concorrendo alla formazione della base di calcolo tutti i trattamenti economici del personale universitario, pensionabili e non.

Era, pertanto diversa la *ratio* sottesa alla diversa classificazione delle voci stipendiali: per la determinazione della indennità perequativa doveva essere considerato il coacervo delle voci stipendiali percepito dal personale universitario, continuative ed accessorie, al fine di esattamente quantificare l'esatto ammontare della indennità utile a colmare il divario tra retribuzioni sanitarie e statali; per la determinazione del trattamento di quiescenza dovevano essere rispettate le regole notoriamente imposte dal legislatore statale ai fini della corretta valutazione delle diverse voci retributive.

La ricostruzione offerta dall'Università, tendente ad addossare la colpa dell'errore commesso alla Azienda ospedaliera, responsabile della compilazione delle certificazioni, appare ancor più inverosimile proprio alla luce delle preoccupazioni e delle perplessità palesate dall'amministrazione universitaria medesima nelle note sopra esaminate, là dove espressamente esprime i propri dubbi circa il rischio di errori nel calcolo del trattamento di quiescenza in assenza di una puntuale individuazione delle tipologie indennità corrisposte in servizio.

14. La notorietà della problematica affrontata oltre alla chiara formulazione della nota redatta dall'Azienda ospedaliera sembra, quindi, non lasciare margini di incertezza circa la linearità delle

informazioni ivi certificate, anzi è proprio la nota delicatezza della questione che avrebbe dovuto allertare l'amministrazione universitaria nel computo delle voci da inserire nel modello PA04 ed eventualmente chiedere chiarimenti all'Azienda ospedaliera di riferimento in caso di indicazioni lacunose e/o dubbie, evitando di procedere ad una autonoma valutazione che, come detto, indipendentemente dalla assenza dell'espressa qualificazione di "variabile", aveva caratteristiche (ammontare, decorrenza e modalità di corresponsione) già in grado di rivelarne la differente natura. Ciò consente di escludere ogni tipo di responsabilità in capo alla Azienda ospedaliera con riferimento all'errore di diritto commesso, con conseguente esclusione di un suo obbligo di manleva nei confronti dell'Università per le maggiori somme da quest'ultima dovute all'Istituto previdenziale ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.P.R. 538/1986.

15. L'Università degli studi "La Sapienza" di Roma deve ritenersi l'unica amministrazione responsabile dell'errore di diritto di cui è affetto il provvedimento di pensione emanato nei confronti del xxx nel 2010 e a suo carico rimangono, pertanto, i maggiori oneri che dovranno essere corrisposti all'INPS, ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.P.R. 538/1986, in virtù di detto errore e ciò senza limiti di tempo (quindi anche oltre il 27 settembre 2013), essendo irrilevante, trattandosi di errore di diritto, la denunciata inerzia che ha portato l'Istituto previdenziale ad emanare il nuovo provvedimento di pensione nel 2016, pur avendo ricevuto il nuovo

modello PA04 nel 2013.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere riformata nel senso che, ferma restando la non modificabilità del provvedimento di pensione n. 50009684, concessa con determina n. 103201000026369, comunicata con nota 27 dicembre 2010, per un importo annuo lordo di euro 48.038,40 e l'assenza di un indebito di conseguenza formatosi, in quanto trattasi di vizio derivante da errore di diritto, deve essere riconosciuto il diritto dell'INPS a vedere corrisposti a suo favore i maggiori oneri derivanti dal provvedimento di pensione errato e gli stessi devono essere corrisposti a suo favore dall'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma e ciò senza il limite di tempo indicato nella sentenza di primo grado e, precisamente anche oltre il 27 dicembre 2013 e per tutta la durata del trattamento.

La sentenza deve essere, poi, riformata nella parte in cui è stato riconosciuto l'obbligo di manleva a carico dell'Azienda ospedaliera e a favore dell'Università, con esclusione dello stesso, non avendo questo collegio riconosciuto la responsabilità dell'Azienda ospedaliera per l'errore di che trattasi in capo all'Azienda ospedaliera medesima.

15. L'INPS ha censurato la sentenza, con un terzo motivo di appello, con riferimento alle spese, poste a carico dell'Istituto previdenziale nella misura di euro 2.000.00 oltre spese e oneri, a favore del xxx ricorrente in primo grado. L'esito del giudizio di appello e la complessità della vicenda trattata, consentono di compensare interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di

|  |                                                                                      |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                      |  |
|  | giudizio.                                                                            |  |
|  | <b>P.Q.M.</b>                                                                        |  |
|  | La Corte dei conti, Terza Sezione Centrale di Appello, riunisce gli                  |  |
|  | appelli iscritti al n. 59656 del Registro di Segreteria e li accoglie                |  |
|  | entrambi parzialmente e, per l'effetto:                                              |  |
|  | <b>1) conferma il diritto di xxx di fruire della pensione nella</b>                  |  |
|  | <i>misura liquidata dall'INPDAP con la determina emessa il 27 dicembre</i>           |  |
|  | <i>2010 prot. 103201000026369, con conseguente irripetibilità dell'indebito</i>      |  |
|  | <i>vantato dall'Istituto previdenziale;</i>                                          |  |
|  | <b>2) conferma la condanna dell'INPS a pagare al xxx i maggiori</b>                  |  |
|  | <i>ratei pensionistici derivanti dalla determina emessa il 27 dicembre 2010</i>      |  |
|  | <i>prot. 103201000026369, rispetto a quella emessa il 4 luglio 2016 prot.</i>        |  |
|  | <i>RMF103201600941, con l'aggiunta degli interessi legali (o, se maggiore</i>        |  |
|  | <i>rispetto a questi ultimi, della rivalutazione monetaria) dalla data di</i>        |  |
|  | <i>rispettiva maturazione di ciascuno di quei maggiori ratei ovvero, se</i>          |  |
|  | <i>precedentemente pagati e successivamente recuperati, dalla data di</i>            |  |
|  | <i>recupero dei medesimi, in ambo i casi fino al dì dell'effettivo soddisfo;</i>     |  |
|  | <b>3) conferma la condanna dell'Università degli studi di Roma "La</b>               |  |
|  | <b>Sapienza" a rimborsare all'INPS per i maggiori ratei pensionistici di</b>         |  |
|  | <i>cui al punto 2) con l'aggiunta degli interessi legali (o, se maggiore</i>         |  |
|  | <i>rispetto a questi ultimi, della rivalutazione monetaria) dalla data di</i>        |  |
|  | <i>rispettiva maturazione di ciascuno dei suddetti maggiori ratei fino al dì</i>     |  |
|  | <i>dell'effettivo soddisfo e ciò senza limite di tempo e per l'intera durata del</i> |  |
|  | <i>trattamento;</i>                                                                  |  |
|  | <b>4) esclude l'obbligo dell'Azienda Ospedaliera "Policlinico</b>                    |  |
|  |                                                                                      |  |

|  |                                                                                   |                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  |                                                                                   |                     |
|  | <b>Umberto I" di Roma</b> <i>a manlevare l'Università degli studi di Roma "La</i> |                     |
|  | <i>Sapienza" di quanto quest'ultima debba rimborsare all'INPS;</i>                |                     |
|  | <b>5) compensa le spese tra le parti per entrambi i gradi di</b>                  |                     |
|  | <b>giudizio.</b>                                                                  |                     |
|  | Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 luglio 2024.                |                     |
|  | L'ESTENSORE                                                                       | IL PRESIDENTE       |
|  | Maria Rita Micci                                                                  | Tammaro Maiello     |
|  | (f.to digitalmente)                                                               | (f.to digitalmente) |
|  |                                                                                   |                     |
|  |                                                                                   |                     |
|  | Depositato il 10/09/2024                                                          |                     |
|  | (f.to digitalmente)                                                               |                     |
|  |                                                                                   |                     |
|  | DECRETO                                                                           |                     |
|  | Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del        |                     |
|  | Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,                                        |                     |
|  | DISPONE                                                                           |                     |
|  | che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma             |                     |
|  | 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.                 |                     |
|  | IL PRESIDENTE                                                                     |                     |
|  | (Tammaro Maiello )                                                                |                     |
|  | f.to digitalmente                                                                 |                     |
|  |                                                                                   |                     |
|  | Depositato in Segreteria il 10/09/2024                                            |                     |
|  | Il Dirigente                                                                      |                     |
|  |                                                                                   |                     |

[illegible]